

Relazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2500-sexies, comma 2, c.c.

Oggetto: Trasformazione della TYRE COBAT, società consortile a responsabilità limitata, in consorzio ex art. 2602 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione della **TYRE COBAT società consortile a responsabilità limitata** (la "**Società consortile**") con sede legale in Roma, Via della Ferratella in Laterano 33, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 14518621009, iscritta al REA n. RM-1526501, in persona dei suoi componenti, redige la presente relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2500-sexies, comma 2, come richiamato dall'art. 2500-septies del codice civile, per illustrare le motivazioni e gli effetti della proposta di trasformazione della Società consortile a responsabilità limitata in consorzio fra imprese ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile (la "**Trasformazione**").

1. Premessa

La società TYRE COBAT, costituita in forma di società consortile a responsabilità limitata in data 25.10.2017, ha per oggetto, secondo quanto previsto all'art. 3 dello Statuto, la realizzazione in comune delle seguenti attività consortili, svolte su tutto il territorio nazionale, per le finalità previste dal D.lgs. 152/06 - art. 228 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative e del relativo D.M. 19 novembre 2019, n. 182, attinenti alla gestione dei Pneumatici Fuori Uso nel rispetto dei principi di cui agli articoli 178, 178-bis, 178-ter e 237 del citato D.lgs. n. 152/06, delle seguenti attività:

- *“la gestione degli pneumatici fuori uso e/o non idonei all'utilizzo prevenendone la formazione, favorendone il riutilizzo, ottimizzandone la raccolta, il riciclo dei materiali e il recupero termico, effettuando inoltre tutte le comunicazioni poste a carico delle Forme associate di gestione di cui all'art.4 del D.M. 19 novembre, n. 182 e di ogni altro onere o adempimento di natura tecnica, amministrativa, informativa, di rendicontazione e pubblicitaria previsto, a carico delle Forme associate di gestione dalla legge e/o dal D.M. 19 novembre, n. 182”;*
-
- *“l'organizzazione e la gestione di convegni e congressi; la pubblicazione, la produzione e la diffusione di libri, periodici, prodotti multimediali, opuscoli, riviste, con esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani, sulla gestione dei pneumatici fuori uso”.*
-

Inoltre, come previsto al medesimo art. 3 dello Statuto, *“La società consortile, con riguardo ai pneumatici fuori uso, può promuovere campagne di informazione nonché ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati; effettuare, nell'interesse delle diverse categorie, operazioni di studio e ricerca in ordine:*

- *alla possibilità di sviluppo dei nuovi prodotti derivati da PFU;*
- *alle possibilità di evoluzione e modifica degli attuali processi di recupero e riciclo;*
- *alle possibilità di supportare lo sviluppo di imprese nuove ed esistenti.*

A tali fini la società consortile potrà promuovere o partecipare a progettazione di nuovi prodotti o processi ed alla produzione di prototipi, per mero scopo di ricerca, e potrà anche richiedere contributi pubblici destinati alla ricerca.

Nel perseguimento delle sue attività istituzionali la società consortile si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei pneumatici fuori uso regolarmente autorizzate ai sensi del D.lgs. 152/06 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative. Effettua le opportune azioni, anche legali, nell'interesse dei soci.

La società consortile ha altresì l'obiettivo di favorire l'interscambio tra le imprese socie in tema di gestione degli pneumatici fuori uso anche attraverso la partecipazione ad altre imprese, enti o società.

Potrà, inoltre, in via secondaria e non prevalente, compiere in Italia e all'estero, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e di garanzia personale e/o reale a favore di terzi e presso le banche, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché non vietate dalle vigenti leggi. Le attività del presente articolo, nel rispetto delle modalità operative definite dalla società consortile, potranno essere svolte anche a favore di altri produttori o importatori che ne facciano richiesta.

È comunque escluso lo svolgimento di ogni attività per cui la legge prevede l'iscrizione in un Albo professionale o in un Registro riservato e l'esercizio di qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico”.

Nel corso degli anni, la struttura operativa e le modalità di svolgimento dell'attività consortile si sono evolute, rendendo meno funzionale la forma giuridica della società consortile a responsabilità limitata rispetto a quella del consorzio che a far data dall'aprile 2020 è stata introdotta come forma giuridica prevista dal DM 182 del 2019.

2. Motivazioni della trasformazione

L'organo amministrativo ritiene opportuno procedere alla trasformazione della società consortile in **consorzio ex art. 2602 c.c.** per le seguenti ragioni principali:

- **Piena adeguatezza della forma consortile** rispetto alla natura delle attività svolte, che sono tipicamente di cooperazione tra imprese e non finalizzate al lucro.
- **Semplificazione gestionale e fiscale**, in quanto il consorzio non ha scopo di lucro e non è soggetto a obblighi contabili complessi come quelli previsti per le società di capitali.
- **Aderenza ai principi consortili**, che mirano alla regolamentazione e al coordinamento dell'attività economica tra imprese associate, meglio espressi nella forma del consorzio che peraltro consente la differenziazione di categorie di consorziati e procedure più snelle per la definizione della compagine consortile.
- **Armonizzazione** della Forma associata di gestione rispetto alle altre entità operanti sul mercato nazionale.
- **Rafforzamento dello spirito mutualistico** tra le imprese consorziate, che rimane il fondamento dell'attività svolta.
- **Semplificazione** delle procedure di adesione alla Forma associata di gestione che attualmente prevede la modifica del capitale sociale con intervento notarile.

3. Aspetti patrimoniali, economici e gestionali

La Trasformazione **non comporta alcuna modifica nella titolarità del patrimonio** sociale, che rimarrà nella titolarità dell'ente, sia pur nella mutata forma giuridica.

Non si realizzano, in ragione della Trasformazione, variazioni nel patrimonio netto né distribuzioni di utili.

La società non possiede partecipazioni in altre società né beni che pongano vincoli alla trasformazione.

Considerato che l'art. 4 del D.M. n. 182 del 19.11.2019 prevede che *"I produttori e gli importatori di pneumatici che intendono adempiere in forma associata all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono uno o più consorzi o società consortili"*, l'attuale oggetto sociale permarrà immutato (se non per le variazioni formali dello statuto rese strettamente necessarie dal mutamento della forma giuridica).

4. Aspetti organizzativi

L'Organo Amministrativo ha predisposto la bozza dello statuto e del regolamento da adottare all'atto della Trasformazione. Tali bozze, allegate alla presente relazione (All.ti n. 1 e 2), si caratterizzano, rispetto allo statuto vigente, per le modifiche necessarie in ragione del mutamento della forma giuridica, insito nella Trasformazione. L'assemblea che delibererà la trasformazione approverà anche la prima ripartizione delle quote fra i consorziati secondo quanto previsto nel prospetto predisposto dall'Organo Amministrativo (All. n.3).

5. Rapporti giuridici

I rapporti giuridici in essere (contratti, convenzioni, rapporti con terzi) resteranno validi ed efficaci anche successivamente alla Trasformazione, che **non comporta l'estinzione del soggetto giuridico, ma solo il mutamento della sua forma.**

L'Organo Amministrativo predisporrà una relazione patrimoniale aggiornata alla data dell'assemblea che sarà resa disponibile prima dell'inizio della stessa.

Eventuali autorizzazioni o iscrizioni richieste per lo svolgimento dell'attività saranno aggiornate secondo le modalità previste dalla legge.

6. Decorrenza


Costituendo l'operazione una trasformazione eterogenea, ai sensi dell'art.2500-novies del codice civile la stessa avrà effetto dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del verbale notarile di trasformazione. Alla data di efficacia della trasformazione verrà redatta apposita situazione patrimoniale ai fini della continuità amministrativa.

7. Conclusione

Alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo ritiene che la trasformazione della società consortile in consorzio rappresenti una scelta coerente con gli scopi mutualistici perseguiti e propone all'assemblea dei soci l'approvazione del progetto di trasformazione.

Roma, 08 settembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio De Rosa', written over the printed name 'Il Presidente'.